

1/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:

DOTT. MARCO CAMPAGNOLO

Presidente

DOTT. SILVIA BIANCHI

Giudice relatore

DOTT. IVANA MORANDIN

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 25 *sexies* ccii presentato da Treee s.r.l., Vallone s.r.l. e Treee Logistic s.r.l.;

lette le successive integrazioni e visti i documenti dimessi;

sentita la relazione del giudice relatore;

ritenuto, con riferimento alla completezza della documentazione dimessa (art. 39 ccii, richiamato dall'art. 25 *sexies* co. 1 ccii) e alla competenza di questo Tribunale, che ogni valutazione debba essere posticipata al deposito della documentazione indicata dalla società ricorrente nella nota depositata il 24.4.2025 (in particolare, bilancio approvato relativo al 2024);

rilevato che la società ha presentato insieme al ricorso la relazione finale di cui al comma 1 dell'art. 25 *sexies* ccii (doc. 16);

ritenuto che sussistano le condizioni prescritte da detta ultima disposizione, in quanto alla data del deposito del ricorso non erano ancora decorsi sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'esperto della relazione di cui all'articolo 17 co. 8 ccii e

l'esperto, nella propria relazione finale, ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;

osservato, in particolare, che l'esperto ha riportato nella propria relazione finale che 'la società ha sviluppato le trattative per l'individuazione di una soluzione idonea al superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, CCII secondo correttezza e buona fede' e che 'la soluzione per il superamento della crisi sottoposta ai creditori interessati è stata ipotizzata nello strumento previsto dall'art. 23, comma 2, lettera b), CCII, in particolare, nella domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti come regolato dell'art. 57 CCII, per il quale le trattative potranno eventualmente svolgersi utilizzando il procedimento di cui all'art. 44 CCII e nei limiti di tempo ivi previsti ovvero, alternativamente, nello strumento l'art. 25-sexies CCII che consente, nello stesso termine sopra indicato di sessanta giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell'esperto, di depositare una domanda di concordato semplificato';

ritenuto, a seguito dei controlli effettuati, di dover nominare un ausiliario così come previsto dall'art. 25 *sexies* comma quarto ccii, il quale dovrà effettuare anche un controllo relativo al rispetto del degrado del privilegio generale mobiliare da parte di Treee s.r.l. e Vallone s.r.l. avuto riguardo al valore di liquidazione di cui alle attestazioni ai sensi dell'art. 84 co. 5 ccii (sia nel best case sia nel worst case);

P. Q. M.

visto l'art. 25 *sexies* ccii e valutata la ritualità della proposta,

dispone che entro il 30.7.2025 l'esperto depositi parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte;

nomina ausiliario il dr. Piero de Bei, il quale dovrà depositare entro il 30.7.2025 il parere di cui al comma quarto dell'art 25 *sexies* ccii, nel quale devono essere forniti al Tribunale elementi per valutare la fattibilità del piano di liquidazione, che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque che assicuri un'utilità a ciascun creditore e che sia stato correttamente effettuato il degrado rispetto al privilegio generale mobiliare;

ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il 4.9.2025, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione;

fissa l'udienza del 27.11.2025 ore 10 per l'omologazione ai sensi del comma quinto dell'art. 25 *sexies* ccii, con l'avvertimento che i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;

dispone che l'ausiliario vigili sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto rilevante ai sensi dell'art. 106 ccii; manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Venezia, 26.6.2025

Il Presidente

Dott. Marco Campagnolo